

riosa come è quella del causidico; ordinariamente intraprende questa professione colui che ama le occupazioni, ed è sprovvisto di patrimonio.

Egli trova persone che, conoscendolo da lunga pezza, non hanno difficoltà di fornirgli quella somma che gli abbisogna onde rendersi acquirente di una piazza. Se consultiamo i registri delle ipoteche, io son persuaso che una somma di molto riguardo troverassi in essi segnata appunto per questo motivo: ora il valore a cui si pon mente nell'ottenere questo capitale, egli è appunto quello che è determinato nel contratto di acquisto. Ecco in conseguenza come tutti costoro i quali, fondandosi sulla fede pubblica, ritennero che quelle piazze fossero cose immobili ed avessero il valore determinato nei contratti, verrebbero poi ad essere delusi nella loro aspettazione.

Ciò per la parte che riguarda l'indennità a darsi a coloro i quali hanno acquistato a titolo oneroso. Ma la Camera ritiene che nell'emendamento si fa una distinzione tra coloro i quali acquistarono a titolo oneroso, e coloro i quali trovansi essere possessori di queste piazze in dipendenza di successioni, ovvero a titolo gratuito. Se per i primi, onde conformarsi alla giustizia, si doveva e si poteva adottare come base di valutazione il prezzo effettivo sborsato per l'acquisto, ciò non si sarebbe più potuto fare quanto a questi ultimi. Quanto ad essi, era assolutamente necessario formare un prezzo sulla base del quale l'indennità potesse essere a tutti corrisposta, ed io non vedo come nella proposta fatta da me e dagli onorevoli miei colleghi siavi tra la prima e seconda parte contraddizione.

Allora vi sarebbe contraddizione quando si proponesse una indennità diversa ad individui i quali si trovassero nella condizione medesima. Se costoro, a cui accenna la seconda parte dell'emendamento, si trovassero in quella condizione medesima in cui si trovano i primi, d'avere cioè un titolo da cui consti quanto essi spesero per l'acquisto, certo allora sarebbe illogico l'adottare un'altra base di valutazione; ma la posizione è assolutamente diversa. I primi hanno comperato a titolo oneroso o ad un prezzo determinato, i secondi no; quindi non è possibile quanto a questi ultimi avere una base di valutazione se non se cercandola nei contratti che fecero gli altri, se non cercandola in quel prezzo medio dei diversi contratti, il quale viene ad essere il prezzo vero.

Nella proposta adunque non vi è alcuna contraddizione, essa è conseguenza della posizione di quelli che devono essere indennizzati. Nè penso che questa proposta possa essere respinta in quella parte in cui diversifica da quella della Commissione, in ordine al tempo da prendersi in considerazione onde desumere i prezzi e formare la media; a vece che la Commissione ed il Governo propongono un ventennio, il quale però è anteriore all'ultimo decennio, l'emendamento vorrebbe che questa media si formasse sopra i prezzi i quali risultano da tutti indistintamente questi contratti. Parmi che non vi possa essere una norma più giusta. Se fra questi contratti ve ne sono alcuni i quali ebbero luogo in quel decennio che il Governo e la Commissione voleva esclusi, stimo che non vi abbia ragione alcuna perchè i medesimi debbano escludersi: non vi ha sospetto alcuno che questi contratti contengano prezzi i quali non sieno veri, e il commissario regio ce ne diede una prova nella discussione generale. Esso accennò a due contratti in cui le piazze furono trasmesse mediante il corrispettivo, l'uno di lire 40,000, l'altro di lire 45,000; l'uno di questi contratti fu stipulato nel 1852, l'altro, se non erro, nel 1856.

Or bene, se vi era caso in cui si potesse simulare, era incontestabilmente quello di questi contratti; se mai potesse

venire in mente ad un procuratore di far figurare nel suo contratto un prezzo maggiore di quello che pagava, era precisamente il caso suddetto; imperocchè, trattandosi di contrattazioni, le quali avevano luogo tra padre e figlio, potevano i medesimi convenire impunemente un certo prezzo e quindi mostrare coll'atto pubblico che il medesimo fosse stato maggiore.

Non essendovi adunque alcuna ragione perchè i contratti i quali furono fatti nelle ultime epoche e che in conseguenza rappresentano meglio il prezzo corrente siano esclusi, spero che la Camera vorrà anche in questa parte accettare il nostro emendamento.

**SCIALOJA, commissario regio.** In questa quistione, in cui, lo ripeto, le finanze non hanno interesse diretto, ma il Governo ha tutto l'interesse che deve aversi per ciò che è giusto ed equo; in questa quistione io mi permetterò d'insistere, perchè confesso veramente che le risposte eloquenti dell'onorevole Miglietti non hanno scemato il mio convincimento, nè mutata la mia opinione.

Egli dice: voi dovete l'indennità in ragione del danno; ma, dando i tre quinti di una media, voi non proporzionate l'indennità al danno; dunque la distribuzione che voi proponete è ingiusta.

Io nego la seconda premessa del sillogismo. Io dico che l'indennità misurata sulla media è proporzionata al danno, e che l'indennità proporzionata al prezzo d'acquisto non è proporzionata al danno; perciocchè il danno corrisponda al valore della cosa che si perde: ora il valore della piazza che voi sopprimete non è il valore dell'acquisto; il valore che perde il possessore è proporzionato al valore corrente.

Appunto adunque per ragguagliare l'indennità al danno, io dico che debba preferirsi la media; poichè, o signori, a che servono le medie? Servono appunto a tenere una via di mezzo tra le differenze accidentali, acciocchè queste differenze s'adeguino tra loro per quanto è possibile.

Le differenze accidentali del prezzo delle piazze dei causidici sono di due nature: sono differenze che derivano dal progressivo aumento dei prezzi in ragione del tempo, e differenze che derivano dalla diversa abilità, capacità, idoneità del causidico, che sono rappresentate dalla clientela annessa al suo proprio ufficio. Ora, o signori, perchè queste differenze si adeguino per quanto è possibile, non vi è altro espediente che la media. Voi non potreste tener ragione nè delle une nè delle altre, chè nel fatto sono tra loro connesse in modo da non poterle distinguere.

Rispetto poi alla seconda parte dell'emendamento che concerne l'acquisto delle piazze a titolo gratuito, può essere sicuro l'onorevole Miglietti che il valore della piazza è stimato con perfetta giustizia nei casi di successione, e gliene darò la prova.

Nell'elenco, che ho qui nelle mani, dei trasferimenti delle piazze, ne trovo due sole acquistate per successione durante lo spazio di tempo corso dal 1828 fino ad oggi. Ebbene, o signori, l'una porta la data del 1829 ed è stimata 44,000 lire, mentre pochi mesi dopo vi è un acquisto a titolo oneroso per 45,000 lire, ed altri pochi mesi più tardi un secondo simile acquisto per 40,000 lire. Vedete dunque come l'estimazione del valore ereditario della piazza corrisponde perfettamente al valore corrente a quei tempi.

Leggo poi nello stesso elenco, sotto la data del 1855, una piazza ereditata in forza di legge e stimata 44,000 lire. Dopo pochi giorni una piazza fu venduta per 45,000 lire, e pochi mesi prima un'altra per 40,000 lire.

Di leggieri potete scorgere da ciò come non vi sia pericolo